



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

VISTO il DPR N. 249 del 24.06.1998 “Statuto delle studentesse e degli studenti” e successive modificazioni intervenute con DPR 21.11.2007, n. 235;

PREMESSO che lo “Statuto delle studentesse e degli studenti”, accoglie e sviluppa le indicazioni della “Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo (1989, ratificata nel nostro ordinamento con la Legge n. 176 del 27.05.1991);

PREMESSO che la scuola dell’autonomia è un’istituzione “che costruisce con gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente, nell’intento di venire incontro alla domanda sociale e di formazione nonché di sviluppare percorsi capaci di rispondere in modo differenziato ai bisogni individuali” (C. M. n. 371 del 02.09.1998)

VISTA la direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del “Codice in materia di protezione di dati personali”

VISTA la C.M. prot. n. 3602 del 31 luglio 2008

VISTA la legge 30.10.2008, n. 169

VISTA la legge 241/90 e successive modificazioni

SENTITO il parere dell’Assemblea dei Rappresentanti di Classe degli Studenti del 3/6/2008

SENTITO il parere del Collegio dei Docenti espresso con delibera del 13/6/2008

VISTO il Regolamento di disciplina degli alunni approvato dal Consiglio d’istituto in data 4 luglio 2008 e successive modificazioni del 2 ottobre 2008

VISTO lo schema di regolamento concernente “Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli Artt. 2 e 3 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 13 marzo 2009

DELIBERA

Art. 1 – FINALITÀ

Il presente regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli art. 2 e 3 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni e in osservanza del Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del



D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 567 e succ. modificazioni e integrazioni, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento. E' coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

Gli allievi responsabili d'infrazioni disciplinari sono soggetti alle sanzioni stabilite dal presente Regolamento di Disciplina.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. I provvedimenti disciplinari adottati dagli organi competenti (Dirigente Scolastico, Docenti, Consigli di Classe, Consiglio d'Istituto) devono mirare, fatti salvi casi di particolare rilevanza, ad un fine pedagogico, per rafforzare il senso di responsabilità degli allievi e ristabilire corretti rapporti sia all'interno sia all'esterno dell'Istituto.

Art. 2 - CRITERI REGOLATIVI – LE SANZIONI

La responsabilità disciplinare è personale.

- Tengono conto della situazione personale dello studente e del contesto in cui si è verificato l'episodio.
- Devono essere ispirate al principio della responsabilizzazione personale e della riparazione del danno.
- Vanno comminate dopo aver invitato l'alunno ad esporre le proprie ragioni (giustificazioni).

Prima di erogare le sanzioni è necessario ascoltare la difesa dell'allievo di fronte al Consiglio di Classe e al personale che ha rilevato il comportamento scorretto o anomalo, per capirne le ragioni.

- Le sanzioni hanno carattere, valore e validità temporanei e la loro entità deve essere commisurata alla gravità dell'infrazione e, per quanto possibile, volta alla riparazione del danno arrecato.
- Nell'erogare la sanzione è prudente ed educativo valutare la situazione e la personalità dell'allievo e offrirgli l'opportunità di riparare il danno con azioni e comportamenti utili alla comunità scolastica.

Non è soggetta a sanzioni la libertà di espressione quando essa esprima correttamente il pensiero dell'allievo e non leda la personalità degli altri.

Art. 3 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Nei confronti degli allievi che manchino ai doveri scolastici previsti dal Regolamento e dall'art. 3 dello Statuto, si adotteranno i seguenti provvedimenti:

- richiamo, privato o in aula, inflitto dal singolo docente per scarso impegno nello studio, soprattutto in relazione alla regolarità e all'assiduità nella frequenza delle lezioni;



- ammonizione scritta e debitamente motivata per negligenza abituale nello studio, per assenze ingiustificate, per comportamento scorretto nei confronti della comunità scolastica e ogni volta che si violino i principi espressi all'art. 1, comma 4 dello Statuto. (Riguarda la responsabilità per fatti che non costituiscono reato.) Va trascritta sul registro di classe. Ad essa farà seguito comunicazione telefonica o scritta alla famiglia e può comportare anche una eventuale convocazione dei genitori. Questa sanzione può essere inflitta dal singolo docente, dal Consiglio di Classe o dal Dirigente Scolastico.
- sospensione dalle lezioni fino a cinque giorni per azioni che turbino il regolare iter scolastico, per offese alla persona, per offesa all'Istituzione scolastica. La sanzione è decisa dal Consiglio di Classe, alla presenza delle diverse componenti.
- sospensione fino a un massimo di quindici giorni per reiterate infrazioni disciplinari, di cui al punto precedente, per offese gravi alla morale, al corpo docente, per comportamento individuale o collettivo che metta in pericolo l'incolumità delle persone o in seguito a comportamenti che comunque possano integrare un reato. La sanzione è decisa dal Consiglio di Classe, alla presenza delle diverse componenti.
- risarcimento del danno arrecato al patrimonio scolastico: la sanzione è irrogata dal Consiglio di Classe o dal Dirigente Scolastico.
- sospensione oltre i 15 giorni; esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale. Le sanzioni sono adottate dal Consiglio di Istituto.

le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

In caso di mancanze ripetute/plurime verrà applicata la sanzione di grado superiore.

A titolo esemplificativo si citano alcuni articoli del codice penale che prefigurano reato:

1) art. 490 codice penale (c.p.): soppressione, distruzione ed occultamento di atti veri (registro di classe, note dell'insegnante o del D.S.).

2) art. 581 c.p. : percosse.

3) art. 582 c.p. : lesione personale.

4) art. 610 c.p. : violenza privata (lo studente, con minaccia o violenza, costringe altri a fare, tollerare o non fare qualcosa).

5) art. 611 c.p. : violenza o minaccia per costringere a commettere un reato.

6) art. 624 c.p. : furto.

7) art. 485 c.p. : falsità in scrittura privata (falsificazione della firma dei genitori).

8) art. 340 c.p. : interruzione di un ufficio o servizio pubblico (lo studente, col proprio comportamento, costringe l'insegnante ad un'interruzione NON TEMPORANEA della lezione).

9) art. 635 c. p. : danneggiamento (di arredi- banchi, sedie, cattedra, vetri, persiane, etc, di strumenti in uso nei laboratori).

10) art. 635-bis c.p. : danneggiamento di sistemi informatici o telematici.



In quest'ultima evenienza il Dirigente Scolastico valuterà inoltre l'opportunità di procedere a denuncia all'autorità giudiziaria. La sanzione disciplinare è decisa dal Consiglio di Classe. Il Dirigente Scolastico dispone per scritto l'allontanamento.

In caso di allontanamento dall'attività scolastica, non deve essere troncato il dialogo con lo studente e la sua famiglia, per mitigare il senso di solitudine, evitare un ulteriore irrigidimento e, al contempo, creare le condizioni per un ritorno meno traumatico nella comunità scolastica. Allo studente sarà offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica tranne il caso di reati gravi e dai quali possa derivare pericolo per l'incolumità delle persone.

Le assenze collettive dalle lezioni sono considerate assenze non giustificabili. Qualora si dovessero verificare, l'Istituto informerà le famiglie, che dovranno firmare l'apposito comunicato per presa d'atto.

Art. 4 – SANZIONI DISCIPLINARI

Si riporta, a titolo puramente esemplificativo, una griglia di doveri, possibili mancanze e sanzioni disciplinari, con l'indicazione dell'Organo competente preposto ad irrogarle.

N.	DOVERI	MANCANZE	SANZIONI E AZIONI DI RESPONSABILIZZAZIONE	ORGANO COMPETENTE
1	Frequenza regolare	Assenze ripetute e non motivate Assenze collettive immotivate	(A) Ammonizione con annotazione sul registro di classe e comunicazione alla famiglia	Docente Dirigente scolastico
2	Comportamento corretto nel segnalare episodi incivili	Mancanza di collaborazione nell'accertare la verità e le responsabilità	(A) Ammonizione	Docente Dirigente scolastico
3	Garantire la regolarità delle comunicazioni scuola-famiglia e il rispetto dei regolamenti e delle leggi	Non far firmare e/o non consegnare le comunicazioni, le verifiche, ecc. Contraffazione di documenti ufficiali	Ammonizione (B) Ammonizione del Dirigente Scolastico	Docente Dirigente Scolastico
4	Assolvimento degli impegni di studio personale Assolvimento della frequenza scol.ca e rispetto dell'orario	Negligenza abituale	(A) Ammonizione	Docente (eventuale convocazione dei familiari) o convocazione dei genitori da parte del docente coordinatore
5	Comportamento corretto e collaborativo nell'ambito dello svolgimento dell'attività didattica	Rifiuto a svolgere il compito assegnato Rifiuto a collaborare Dimenticanze ripetute del materiale scolastico	(A) Ammonizione	Docente Convocazione del genitore da parte del docente coordinatore
6	Rispetto delle persone e dei regolamenti e delle norme di sicurezza	Inosservanza non occasionale e non grave	(A) Ammonizione (B) Ammonizione del Dirigente Scolastico	Docente Dirigente scolastico Convocazione del genitore da parte del docente coordinatore



ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE "RICCATI - LUZZATTI" - TREVISO

7	Corresponsabilità nel rendere e nel mantenere accoglienti gli ambienti scolastici	Incuria nel mantenimento del decoro degli ambienti	(A) Ammonizione (B) Ammonizione del Dirigente Scolastico	Docente Dirigente scolastico Eventuale convocazione dei genitori
8	Rispetto delle persone e dei regolamenti	Recidiva dei comportamenti sanzionati con ammonizione scritta. Fatti che turbino il regolare andamento della scuola. Offesa al decoro personale, alle istituzioni, alle religioni. Offesa alla morale, oltraggio all'Istituto o al personale	(C) Allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni	Dirigente Scolastico su delibera del C.d.C
9	Rispetto delle persone e dei regolamenti	Recidiva del comportamento sanzionato con allontanamento dalla scuola fino a 5 giorni	(C) Allontanamento dalla scuola da 6 a 15 giorni	Dirigente Scolastico su delibera del C.d.C
10	Rispetto delle persone, dei regolamenti, delle leggi	Comportamenti che si configurino come reato	(C) Allontanamento dalla comunità scolastica, per una durata definita e commisurata alla gravità del reato. La punizione può essere eventualmente commutata con richiesta della riparazione del danno o con attività a favore della comunità scolastica	Consiglio di classe
11	Rispetto delle persone e dei regolamenti e delle norme di sicurezza	Recidiva di atti lesivi della dignità e del rispetto della persona, atti di violenza grave, atti tali da ingenerare elevato allarme sociale. Consumo di sostanze psicotrope	(D) Allontanamento dalla scuola oltre 15 giorni	Consiglio d'Istituto
12	Rispetto delle persone e dei regolamenti e delle norme di sicurezza	Recidiva di atti particolarmente lesivi della dignità e del rispetto della persona, atti di violenza particolarmente grave. Spaccio di sostanze psicotrope	(D) Allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni. In tali casi, la durata dell'allontanamento, tenuto conto anche della gravità del fatto e del pericolo, può comprendere anche l'esclusione dagli scrutini finali e dagli esami di stato.	Consiglio d'Istituto

13	Osservanza delle leggi, dei regolamenti, della persona	Reato di particolare gravità, perseguibile d'ufficio o per il quale l'autorità giudiziaria abbia avviato procedimento penale. Se vi sia pericolo per l'incolumità della persone.	(D) Allontanamento dalla comunità scolastica sino al permanere della situazione di pericolo o delle condizioni di accertata incompatibilità ambientale. Sarà consentito allo studente di iscriversi, anche in corso d'anno, presso altro Istituto (casi previsti dall'art.4 comma 10 del D.P.R. n° 249/98). Eventuale esclusione dallo scrutinio finale	Consiglio d'Istituto
----	--	--	---	----------------------

Art. 5 - DIVIETO DELL'USO DI CELLULARI E DI MEZZI DI REGISTRAZIONE

- E' fatto divieto dell'uso, nei locali scolastici, dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici, tipo lettori mp3, registratori digitali, videocamere e simili, sia da parte degli allievi che del personale durante le ore di lezione (tali apparecchi, pertanto, dovranno essere spenti);



- è fatto obbligo per lo studente di consegna del telefono cellulare all'inizio della 1^a ora e riconsegna allo stesso al termine dell'ultima ora di lezione;
- conferma del divieto assoluto di foto e di video/audio riprese con qualsiasi mezzo e supporto (magnetico/elettronico) all'interno dell'Istituto, salvo quelle a fini didattici che dovranno essere esplicitamente autorizzate dal Dirigente dietro presentazione di richiesta scritta da parte dei docenti, nonché contestuale divieto di diffusione in qualsiasi modo (in particolare via WEB) delle riprese menzionate;
- in caso di prima infrazione vi saranno l'ammonizione scritta (nel registro di classe) e comunicazione ai genitori, il ritiro dell'apparecchiatura, con riconsegna al termine delle lezioni della giornata da parte del Dirigente o dei suoi collaboratori; in caso di infrazione reiterata la convocazione del Consiglio di Classe per sanzioni di carattere disciplinare comportanti la sospensione dalle lezioni;
- va richiesta l'autorizzazione da parte del Dirigente o dei suoi collaboratori, all'uso temporaneo, in caso di comprovate necessità e dietro richiesta scritta;
- in casi di eccezionale gravità, dove il fattore tempo sia determinante per il superamento di situazioni pericolose o ritenute tali, volte al danneggiamento di persone, cose, strutture e ambiente e laddove la situazione richieda un immediato ricorso all'uso del telefono cellulare da parte di studenti, docenti o personale della scuola ne è autorizzato l'uso in assenza di qualunque autorizzazione preventiva, salvo dimostrare, successivamente, che l'intervento era ragionevolmente necessario.

14	Rispetto delle norme che regolamentano l'uso dei cellulari e degli altri strumenti di registrazione	Inosservanza delle disposizioni	(A) Ammonizione e ritiro degli strumenti fino al termine delle lezioni giornaliere (B) Ammonizione del Dirigente Scolastico	Docente Dirigente scolastico (comunicazione ai genitori)
15	Rispetto delle norme che regolamentano l'uso dei cellulari e degli altri strumenti di registrazione	Recidiva del comportamento al punto 14(B). Indebita diffusione di dati personali altrui anche tramite l'utilizzo di dispositivi elettronici	(C) Allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni (C) Allontanamento dalla scuola da 10 a 15 giorni	Dirigente scolastico su delibera del C. di Classe

Art. 6 – COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori è condizionata dalla immediatezza e dalla tempestività della reazione. Le sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, devono essere il più possibile immediate, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare-sanzione). In tali casi, nei quali le mancanze non sono gravissime, sussistono quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori attraverso il libretto personale dell'alunno.



Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni, e che devono essere comminate da un Organo Collegiale, va data comunicazione dell'avvio del procedimento allo studente e/o ai suoi genitori anche attraverso vie brevi (raccomandata a mano, fax, fonogramma). Nella comunicazione vengono contestati gli addebiti, viene fissata la data dell'audizione in contraddittorio e il termine di chiusura del procedimento.

Gli addebiti contestati devono fondarsi su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali. Lo studente ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico e da un docente della classe congiuntamente. Dell'audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico.

Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento come controinteressati.

A seguito dell'audizione potrà seguire:

- a) l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare. Il Dirigente ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati;
- b) la rimessione degli atti al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

Art. 7 – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Le sanzioni di tipo A sono inflitte dai docenti. Le ammonizioni sono scritte sul registro di classe. Dei comportamenti più gravi dovrà essere informato il Dirigente Scolastico. Se il docente lo ritiene utile può chiedere la convocazione della famiglia dopo aver informato il coordinatore di classe.

Le sanzioni di tipo B vengono irrogate dal Dirigente Scolastico per episodi di una certa gravità di cui ha conoscenza diretta oppure dei quali è stato informato da uno o più docenti, dal personale ATA, ecc. Viene data comunicazione alla famiglia tramite lettera della direzione, con la quale può essere disposta contestualmente la convocazione.

Le sanzioni di tipo C vengono disposte dal Dirigente Scolastico su delibera del Consiglio di Classe (es. "Il Cdc, visto lo Statuto degli studenti e delle studentesse – D.P.R. 249/98 – visto il regolamento di disciplina, delibera a maggioranza/unanimità di delegare il D.S. ad applicare le sanzioni di cui al regolamento di disciplina approvato dal Collegio dei docenti in data 13/6/2008 e dal Consiglio d'Istituto in data 2/10/2008.)

Le sanzioni di tipo D vengono disposte dal Dirigente Scolastico su delibera del Consiglio di Istituto quando la sanzione disciplinare preveda l'allontanamento dalla scuola per oltre 15 giorni.

L'Organo Collegiale viene convocato entro il termine minimo di cinque giorni dal contraddittorio.

Le sedute del Consiglio di Classe e del Consiglio d'Istituto sono valide quando vi sia la presenza di metà più uno degli aventi diritto. Le delibere vengono assunte a maggioranza relativa. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.



Nella deliberazione della sanzione deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento. Nei casi di sospensione sino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio e dall'esame finale, oltre alla motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data allo studente e/o alla sua famiglia dal Dirigente Scolastico in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni.

Si terranno presenti i seguenti aspetti:

- Nel caso di allontanamento dalle lezioni deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e la sua famiglia per preparare il rientro a scuola.
- Il C.d.C. offre alla studente la possibilità di sostituire anche parzialmente le sanzioni con altri provvedimenti comprendenti la collaborazione ai servizi interni della scuola e altre attività a scopo sociale che possano utilmente costituire una riparazione ed un ammonimento, quali:
 1. operazioni di pulizia e ripristino degli arredi dei locali scolastici;
 2. collaborazione con il personale ausiliario
 3. riordino della biblioteca

Le sanzioni pecuniarie e i risarcimenti del danno non sono convertibili. Vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.

- ✓ Nel caso in cui siano stati commessi gravi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, la durata dell'allontanamento sarà commisurata alla gravità della situazione e al permanere della situazione di pericolo (in tali situazioni dovrà essere prevista la collaborazione da parte degli Organi di competenza: Polizia Giudiziaria, Arma dei Carabinieri, Tribunale dei minori).
- ✓ Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.
- ✓ Nei casi previsti dall'art.4 comma 10 del D.P.R. n°249/'98, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
- ✓



NORME DI ORDINE GENERALE RIFERITE ALLE MODALITÀ DI CONDUZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE:

- In tutti i casi in cui sia necessario proporre o irrogare una sanzione disciplinare, la decisione/deliberazione deve essere assunta dall'organo competente solo dopo aver sentito le giustificazioni dell'alunno nei cui confronti viene avviato il procedimento disciplinare.
- Le giustificazioni possono essere presentate anche per iscritto.
- L'alunno ha la possibilità di produrre prove documentali o testimonianze favorevoli
- Il provvedimento adottato viene comunicato integralmente per iscritto alla famiglia dell'alunno.
- Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute negli ultimi giorni di svolgimento delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo.

In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno, prima che la sanzione sia stata eseguita, di essa viene data comunicazione all'istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre della sua esecuzione.

Nel caso in cui si iscrivesse all'Istituto un alunno proveniente da altra scuola e quest'ultima comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

Art. 8 – IMPUGNAZIONI E RICORSO ALL'ORGANO DI GARANZIA

Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta.

Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente Scolastico è ammesso reclamo all'Organo di Garanzia interno all'Istituto di cui al successivo art. 9 entro 15 giorni.

Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio d'Istituto è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla comunicazione all'Organo di Garanzia interno.

L'Organo di Garanzia si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.

Il ricorso all'Organo di Garanzia deve esser proposto, tramite il Dirigente Scolastico, entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione.



Il ricorso è proposto personalmente dallo studente o dai suoi genitori e nello stesso devono essere indicate, a pena di inammissibilità, le ragioni su cui si fonda.

Contro la richiesta di risarcimento del danno, l'allievo può adire l'autorità giudiziaria secondo le norme del Codice di Procedura Civile.

Per quanto attiene alla conversione del danno in attività utili alla comunità, l'allievo ha la possibilità di presentare delle controproposte all'Organo di Garanzia, che potranno essere accettate o respinte.

Contro la sanzione disciplinare dell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica è ammesso ricorso entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, secondo quanto previsto D.P.R. 21 novembre 2007 n° 235.

Secondo quanto comunicato dall' U.S.R.. Veneto con prot. n. 5180/22 del 1° settembre 2008, "avverso le violazioni dello Statuto o del Regolamento d'Istituto, è ammessa un'ulteriore fase impugnatoria, con la possibilità di proporre reclamo, entro 15 giorni dalla comunicazione della decisione dell'organo di Garanzia della scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito, al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, che decide su parere dell'Organo di Garanzia Regionale".

Per quanto non espressamente indicato si applicano le disposizioni previste dall'art. 5 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

Art. 9 - ORGANO DI GARANZIA

A tutela dei diritti degli studenti, l'Istituto nomina un Organo interno di garanzia.

L'Organo ha competenza generale sull'applicazione dello Statuto, del regolamento di Disciplina e sui conflitti che dovessero insorgere e verificarsi in seno alla comunità scolastica.

L'Organo interno ha titolo e competenze nel dirimere le controversie relative all'erogazione delle diverse sanzioni disciplinari e nei provvedimenti tesi a risarcire il danno arrecato.

Le decisioni assunte vanno sempre motivate.

L'Organo è composto dal Dirigente Scolastico, o da suo delegato, che lo presiede, da un docente eletto dal Consiglio d'Istituto, da un rappresentante del personale A.T.A. indicato dal D.S.G.A., da un genitore eletto dai rappresentanti di tale componente in Consiglio d'Istituto, da uno studente eletto dai rappresentanti di tale componente in Consiglio d'Istituto. I componenti durano in carica un anno.

Deve essere inoltre prevista la nomina di membri supplenti per la sostituzione dei titolari in caso di coinvolgimento degli stessi nei procedimenti in esame.

I componenti che perdono il requisito dell'eleggibilità vengono surrogati con i membri supplenti.



Art. 10 - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA

1. La riunione dell'Organo di Garanzia è fissata dal Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla presentazione del ricorso.
2. La seduta si ritiene valida quando siano presenti, già in prima convocazione, la metà più uno dei componenti.
3. Alla riunione possono partecipare un componente del Consiglio della classe di cui fa parte lo studente, delegato dal Consiglio stesso, e il ricorrente, che può farsi assistere da un altro studente dell'Istituto.
4. E' facoltà del ricorrente non partecipare alla riunione o farsi rappresentare da un altro studente dell'Istituto munito di delega scritta.
5. La mancata partecipazione del delegato del Consiglio di classe o del ricorrente, personalmente o tramite il suo rappresentante, non è causa di invalidità della seduta.
6. L'Organo di Garanzia sente il docente delegato dal Consiglio di Classe e lo studente o il suo rappresentante, se presenti.
7. Immediatamente dopo l'esposizione dei fatti, l'Organo di Garanzia, a maggioranza, delibera sul ricorso.
8. La votazione avviene, in modo palese, senza la presenza delle parti, alle quali viene comunicata la sola decisione che deve essere brevemente motivata.
9. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti favorevoli.
10. Non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
11. La delibera va espressa a conclusione della seduta.
12. Della riunione e della deliberazione deve essere redatto un verbale da parte del segretario, nominato dal Dirigente Scolastico tra i componenti dell'Organo di Garanzia.
13. Nel verbale, oltre all'indicazione della data della riunione, dell'ora di inizio e di quella di termine, dei nomi dei partecipanti e di quelli del Presidente e del verbalizzante, viene riportato sinteticamente il contenuto degli interventi, e vengono indicati il risultato della votazione e la deliberazione adottata.
14. Il voto espresso da ciascun componente viene verbalizzato su un foglio a parte che, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante viene inserito in una busta, sigillata immediatamente dopo, da allegare al verbale della riunione; tale busta potrà essere aperta solo su disposizione dell'Autorità Giudiziaria che dovesse essere investita del controllo di legittimità della delibera adottata.



15. L’Organo di Garanzia può confermare la sanzione, modificarla in senso più favorevole allo studente o annullarla.
16. In caso di modifica, ad ogni effetto dovrà tenersi conto della sanzione modificata.
17. Non potrà in nessun modo tenersi conto delle sanzioni annullate dall’Organo di Garanzia.
18. Per i ricorsi contro le sanzioni di cui all’art. 6, lett. d) ed e) si applica la procedura prevista dal DPR 275/99
19. Lo studente, o chiunque vi abbia interesse, che ravvisi nel presente regolamento una violazione al “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 249/1998 concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” può ricorrere all’Organo di Garanzia istituito presso l’Ufficio Scolastico Regionale.

Art. 11 – ORGANO DI GARANZIA REGIONALE

L’Organo di Garanzia Regionale si configura come il luogo deputato a verificare in modo concreto l’adeguatezza e la chiarezza dei regolamenti di istituto che sono stati rivisitati.

La componente studentesca è espressa dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, quella docente e dei genitori viene designata nell’ambito della comunità scolastica regionale.

E’ presieduto dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale. (art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 235/2007)

Compito dell’Organo di Garanzia regionale è quello di esprimere un parere vincolante in merito ai reclami proposti avanti il Direttore Generale avverso le violazioni dello statuto delle studentesse e degli studenti, comprese quelle contenute nel regolamento di istituto.

Per queste ragioni ha anche la competenza a svolgere attività consultiva in merito all’applicazione ed all’esecuzione, da parte delle scuole, delle sanzioni disciplinari.

Art. 12 – VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Come stabilito dal Regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri in data 13 marzo 2009 “la valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di 1° e 2°, si propone di favorire l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza e sulla libertà personale che si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare”.

La valutazione del comportamento con voto inferiore a 6/10 in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal Consiglio di Classe nei confronti dell’alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi del presente regolamento e al quale si possa attribuire la responsabilità dei comportamenti seguenti:



- siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone;
- nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque, connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;
- violazione grave dei seguenti doveri:
 - frequenza regolare dei corsi ed assolvimento assiduo degli impegni di studio
 - rispetto nei confronti del Capo d'Istituto, dei Docenti, di tutto il Personale della scuola e dei loro compagni
 - utilizzo corretto delle strutture, dei macchinari e dei sussidi didattici
 - comportamento tale da non arrecare danni al patrimonio dell'Istituto

Art. 13 – DIFFUSIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Del presente regolamento viene affissa copia all'Albo in via permanente e la consultazione e la divulgazione vengono assicurati mediante collocazione nel sito Web dell'Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Vassallo Giovanni

Delibera del Consiglio d'Istituto n. 173/09 del 10 febbraio 2009 e successive modifiche presentate nelle sedute del 28/4/09 – Delib. N. 181/09 e del 29/6/10 – Delib. N. 60/10.